

Incentivi economici per pensionamenti - Anno 2025 - ISTRUZIONI PER I DIPENDENTI E PER GLI ENTI

A) CONDIZIONI PER ACCEDERE AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO:

OPZIONE DONNA: possono accedervi le donne che:

a) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente – affine di secondo grado convivente, qualora i genitori, il coniuge o la persona unita civilmente del soggetto con handicap abbiano compiuto i 70 anni di età ovvero siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o deceduti o mancanti;

b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 %;

c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ex MISE) per la gestione della crisi aziendale;

Per le prime due categorie - lettere a) e b) - oltre a **35 anni di contributi** l'età prevista è quella di **61 anni** che può essere ridotta di un anno nel caso abbiano avuto un figlio e di due nel caso di due o più figli, arrivando dunque a un **minimo di 59 anni**.

Per la terza categoria (lettera C) l'età è 59 anni, anche in assenza di figli.

Sia il requisito di età sia quello dei contributi devono essere **già maturati al 31 dicembre 2024**.

Per tutte la pensione può essere liquidata con decorrenza a partire da un anno da quando si sono verificate tutte le condizioni (ad es. una lavoratrice con invalidità al 74% nata il 21/11/1964 che ha un figlio e alla data del compimento del 60° anno di età ha già maturato anche 35 anni di contributi, potrà accedere a pensione dal 1° dicembre 2025).

Il calcolo della pensione è fatto con il sistema contributivo.

PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE - QUOTA 103:

I requisiti per quota 103, da maturarsi **entro il 31 dicembre 2025**, sono due: **un'età anagrafica di almeno 62 anni e un'anzianità contributiva minima di 41 anni**.

La **decorrenza** è **dopo 7 mesi** dal raggiungimento dell'ultimo dei requisiti (età o contribuzione). È previsto un **tetto all'importo della pensione** posta in pagamento: esso non potrà superare i **2.394,44 €** (il tetto verrà meno al compimento dell'età di vecchiaia attualmente fissato ai 67 anni).

Non è possibile svolgere attività lavorativa successivamente all'accesso alla pensione sino al compimento dell'età di vecchiaia. Resta cumulabile per redditi da lavoro autonomo occasionale entro il limite annuo di 5.000 euro lordi complessivi.

B) INCENTIVI SPETTANTI:

OPZIONE DONNA	
Livello contrattuale	Somma forfettaria
1	€ 11.000,00
2	€ 12.000,00
3	€ 13.000,00
4	€ 14.000,00
5	€ 15.000,00
6	€ 15.500,00
7	€ 16.000,00
8	€ 16.000,00
9	€ 16.000,00

QUOTA 103		
41 ANNI contribuzione	62 ANNI Età anagrafica	€ 8.000,00 Importo

Trattamento fiscale e previdenziale degli incentivi:

Gli incentivi non sono assoggettati a contribuzione previdenziale né a carico del lavoratore né a carico del datore di lavoro; sono assoggettati a imposte sui redditi con le modalità della tassazione separata.

C) ISTRUZIONI PER ACCEDERE AL FONDO

Il **LAVORATORE** che chiede di accedere all'incentivo dovrà:

1. **Formulare la domanda** di accesso all'incentivo economico previsto, compilando l'allegato 2-LAVORATORI. Nella domanda, il lavoratore dovrà indicare la data di cessazione e, in seguito, dovrà comunque formalizzare le sue dimissioni con lettera da inviarsi all'Ente di appartenenza, unitamente a una copia delle dimissioni telematiche.
La domanda (allegato 2- LAVORATORE) dovrà essere inoltrata al proprio Ente, entro il 14/11/2025.
2. **Certificare i propri requisiti contributivi**, specificando:
 - Anni di contribuzione
 - Data di maturazione dei requisiti e tipo di accesso (Quota 103/Opzione Donna);
 - Finestra di decorrenza della pensione;
3. **Tenere conto che il valore dell'incentivo verrà riproporzionato in presenza di rapporto di lavoro a tempo ridotto;**

Il **DATORE DI LAVORO (ENTE)**, il cui dipendente chiede di accedere all'incentivo, dovrà:

1. **Raccogliere le domande inoltrate entro il 14/11/2025** dai dipendenti interessati ad accedere all'incentivo;
2. **Trasmettere le domande a ELGA entro il 1/12/2025**, corredate della documentazione relativa alla certificazione dei requisiti dei singoli dipendenti (allegato 3_ENTI_Domande);
3. **Attendere la comunicazione di accettazione** delle richieste da parte di ELGA;
4. **Provvedere all'erogazione delle somme riconosciute al lavoratore quale incentivo**, successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro;
5. **Provvedere all'erogazione della quota di 1.000 €**, ad integrazione dell'importo riconosciuto da ELGA;
6. **Richiedere ad ELGA l'erogazione dei contributi anticipati al lavoratore**, fornendo la documentazione prevista (allegato 4_ENTI_Liquidazione_Contributi)